MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

PARTE GENERALE

di

NETTUNO ALIMENTARI SPA

(ex. D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed ex. D.Lgs. 24/2023)

Prima emissione- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2016

Revisione esterna del 29.04.2020 - Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2021

Revisione esterna del 28.07.2023 - Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 01.12.2023

PREMESSA

La Nettuno Alimentari S.p.A. introduce il modello organizzativo interno che è costituito da un corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli nonché le procedure di condotta adottati ed attuati dall'ente al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01..

Questo strumento coinvolge il Consiglio di Amministrazione e successivamente ogni persona operante nell'impresa e che con un comportamento non adeguato, può produrre danni all'impresa stessa.

La Nettuno Alimentari S.p.a. si impegna ad accrescere il proprio ruolo sul mercato, incrementando il valore dell'impresa, utilizzando le risorse nel modo più efficiente.

La Nettuno Alimentari S.p.A., consapevole che la cultura della sicurezza del lavoro è importante per permettere a ciascuno di contribuire al meglio allo sviluppo dell'organizzazione, è impegnata a tutelare l'integrità della salute dei lavoratori. Da moltissimo tempo è in atto la procedura della legge 626, oggi aggiornata con DLgs 9 aprile 2008, n. 81, gestita dal componente del Consiglio di Amministrazione Rag. Gaetano Angelo, del Consulente esterno Sig. Armido Palazzi, del Rappresentante dei lavoratori Sig. Salvatore Rizzari, e del Medico del Lavoro Dott.ssa Margherita Baldo.

La Nettuno Alimentari S.p.A. è attenta ai processi di sicurezza per la salute dei consumatori e la riduzione degli impatti ambientali. A tale propositi da molti anni è in atto la procedura di organizzazione e controllo, denominata H.A.C.C.P., gestita in prima persona dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Luca Betti e certificata British Retail Consortium (BRC) Global Standards, standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari.

Sommario

1 - Normativa.....2

1.1 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....2

1.2 - CONDIZIONE ESIMENTE.....2

2 - LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....2

3 - MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO.....2

3.1 - MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....2

3.2 - FUNZIONE DEL MODELLO.....2

4 - ATTIVITÀ SENSIBILI.....2

5 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.....2

6 - ORGANISMO DI VIGILANZA.....2

6.1 – ISTITUZIONE E PROFILAZIONE DELL'ODV.....2

6.2 - FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.....2

6.3 - REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....2

6.4 – VERIFICHE PERIODICHE.....2

7 - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....2

8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....2

9 - FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO.....2

9.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZI.....2

9.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING.....2

10 - SISTEMA DISCIPLINARE.....2

10.1 - PRINCIPI GENERALI.....2

10. 2. - INFRAZIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI.....2

10.3 - INFRAZIONI DEI DIRIGENTI.....2

10.4 - INFRAZIONI DEI QUADRI E DEI LAVORATORI SUBORDINATI.....2

10.5 - INFRAZIONI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....2

10.6 - PRINCIPI PROCEDURALI.....2

10.7 - RINVIO.....2

11. – SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....2

11.1 – SELEZIONE.....2

11.2 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....2

12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE.....2

13 - SELEZIONE E INFORMATIVA A FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER.....2

13.1 - SELEZIONE.....2

13.2 Informativa e pubblicità.....2

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

1 - Normativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D.Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorchè definita "amministrativa", sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità "para-penale".

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal "deficit organizzativo" dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni ("Reati"), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte. Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogare anticipatamente anche in sede cautelare.

1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto alla data di revisione del presente documento include le seguenti tipologie:

ART. 24 D.Lgs. 231/01

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

- ← Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- ← Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- ← Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) (articolo introdotto dalla L. 105/2023)

delitto di turbata libertà del procedimento scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) (articolo introdotto dalla L. 105/2023)

delitto di trasferimento fraudolento (Art 512 bis c.p.) (articolo introdotto dalla L. 105/2023)

Art. 24-bis – D.Lgs. 231/01

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Art. 24-ter – D.Lgs. 231/01

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25 – D.Lgs. 231/01

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Concussione (art. 317 c.p.)*[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]*

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L n. 3/2019]*
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (*articolo modificato dalla L. 3/2019*)
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25 – bis – D.Lgs. 231/01

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Art. 25 – bis.1 – D.Lgs. 231/01

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto

dalla L. n. 99/2009)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25-ter – D.Lgs. 231/01

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) *[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Art. 25-quater – D.Lgs. 231/01

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25-quater.1 – D.Lgs. 231/01

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

Art. 25-quinquies – D.Lgs. 231/01

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art. 25-sexies – D.Lgs. 231/01

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

← Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25 – septies – D.Lgs. 231/01

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa della società ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.
Tale integrazione rende necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL d.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;

- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione qualificabile come controllo tecnico-operativo e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25 – octies – D.Lgs. 231/01

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Art. 25 – octies.1 – D.Lgs. 231/01

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Altre fattispecie

Art. 25 – novies – D.Lgs. 231/01

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
←

Art. 25 – decies – D.Lgs. 231/0118

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25 – undecies – D.Lgs. 231/01

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

(D.Lgs n. 152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)*[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]*

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25 – duodecies – D.Lgs. 231/01

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n.

286/1998)

Art. 25 – terdecies – D.Lgs. 231/01

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 21 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)*[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]*

Art. 25 – quaterdecies – D.Lgs. 231/01

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Art. 25- quinquiesdecies- D.Lgs. 231/01

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25 – sexiesdecies – D.Lgs. 231/01

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Art. 25 -septiesdecies- D.Lgs. 231/01

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Art. 25 – duodevicies – D.Lgs. 231/01

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]
Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Art.12 L.9/2013

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L.146/2006 – Reati transnazionali

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Inoltre la legge n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha esteso l'applicazione del decreto 231 ai reati di **criminalità organizzata transnazionale**. Tali disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi conseguenti ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio della giustizia.

Inoltre nel D.lgs. n. 231 – art. 25 octies si è data attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Da ciò scaturisce che l'ente potrà essere punito per reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se avvenuti in ambito nazionale a patto che ne derivi un interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Decreto legge 93 del 14 agosto 2013

Infine, con decreto legge 93 del 14 agosto 2013 è stata introdotto la seguente modifica al d.Lgs. 231/01: " *All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II dedecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* "

L'articolo 9 ha innanzitutto introdotto una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica (640–ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa.

Scopo normativo, secondo la relazione della Cassazione, è l'ampliamento della tutela dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità.

La medesima norma ha poi inserito detto reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del Dlgs 231/2007), nonché i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della Privacy previsti dal D.lgs 196/2003 - e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante - nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del Dlgs 231/2001.

Il d.l. è entrato in vigore in data 17 agosto 2013 ed è stato convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).

Legge n. 186 del 15 dicembre 2014

La legge in questione – recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio",* introduce il reato di autoriciclaggio Nel testo, come detto, anche la previsione del nuovo articolo 648 ter1 che introduce nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio. Il legislatore, nello specifico, ha previsto due soglie di punibilità legate alla commissione di tale fattispecie criminosa: una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro per chiunque, "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni

o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena viene ridotta da uno a quattro anni di carcere, e a una multa da 2.500 Euro a 12.500 Euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La punibilità riguarda il solo reimpiego di denaro o altre utilità in attività economico-finanziarie e non anche i fondi destinati all'utilizzazione e al godimento personale.

Legge 22 maggio 2015 n.68 recante ***"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"***

Il 19 maggio 2015, inoltre, il Senato ha definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B e reso così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Le modifiche implementano il catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;

e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

La Legge 27 maggio 2015 n. 69

Il 15 giugno 2015 sono entrate in vigore le novità in materia di reati societari.
Questa volta si tratta della modifica all'art. 25-ter, che recepisce le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali, introdotte dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Le novità sul reato presupposto riguardano:

Diversa qualificazione del reato: la condotta qualificante il reato è oggi, la consapevole esposizione per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Aumento della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote;
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Legge 17 ottobre 2017, n. 161

La legge, c.d. Codice Antimafia, modifica l'art. 25 duodecies del D.lgs 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare" ed introduce nuovi reati presupposto relativi al finanziamento o all'effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello stato e all'ingresso illegale nel territorio dello stato, con aumento delle pene laddove tali ingressi siano connessi al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione ed allo sfruttamento sessuale, o riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite.

Legge 20 novembre 2017, n. 167 – Legge Europea

In data 20 novembre 2017 è stata emanata la legge Europea che introduce l'articolo 25 terdecies "Razzismo e xenofobia" che recepisce i reati presupposto di cui alla Legge 13 ottobre 1975 n. 654 per la propaganda, l'istigazione e l'incitamento e sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

Legge 30 novembre 2017, n. 179 disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La norma introduce il reato c.d. di "Whistleblowing" che tutela il dipendente che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Il Dlgs. 2018/21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale".

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21** recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto

mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore.

A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (v. art. 25 *terdecies* e art 25 *undecies*).

Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all' art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 è entrato in vigore il 6 aprile 2018.

Il 18 dicembre 2018 è stata approvata la nuova Legge Anticorruzione, conosciuta come Spazza-corrotti.

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

diverse le novità introdotte dalla Legge Anticorruzione e l'impatto che la stesso ha avuto e avrà sul D.Lgs. 231 01. L'art. 25 D.lgs. 231 01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato: 1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi; 2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale; 3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

La legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c.1) nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**,** un nuovo **art. 25 quaterdecies***,* il quale prevede che, in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 **– "**si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno." Il catalogo dei reati che possono dar luogo a responsabilità.

Il catalogo dei reati che possono dar luogo a responsabilità amministrativa dell'ente è stato ampliato con il Decreto Legge 105 del 2019 – convertito con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 – recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica". Con la modifica dell'articolo 24-bis comma 3 del d.lgs. 231/2001, l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019. La norma citata prevede che coloro i quali, allo scopo di ostacolare o condizionare: l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o

elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni. All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. La disposizione è in vigore dal 21/11/2019.

La legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante "disposizioni "disposizioni urgenti disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati che possono dar luogo a responsabilità amministrativa dell'ente Per l'effetto delle modifiche all'articolo 25 quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato reati tributari, l'ente sarà chiamato a rispondere: · con una sanzione pari a 500 quote per il delitto di: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); · con una sanzione pari a 400 quote per il delitto di:
(iv) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (di cui all'articolo 2 comma 2-bis del d.lgs. 74/2000); (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (di cui all'art. 8 comma 2-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) (vii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Inoltre, il nuovo articolo 25 quinquiesdecies prevede: · l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria se a seguito del reato tributario l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; · l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: · (i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi. La nuova disposizione è in vigore dal 25/12/2019.

Legge 3/2019 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*"
introduce importanti novità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, oltre a inasprire le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, la Legge introduce modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto "231".
Inoltre, per taluni reati contro la Pubblica Amministrazione, la novella legislativa estende la durata delle sanzioni interdittive che, nell'ipotesi di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, possono essere applicate per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni.
Per contemperare l'inasprimento delle sanzioni interdittive, la Legge n. 3/2019 prevede che, nelle medesime

ipotesi, l'aumento non si applichi qualora l'ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Si segnala, da ultimo, l'introduzione del regime di procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Emergenza COVID-19

Nell'ultimo trimestre sono stati adottati nel nostro ordinamento una serie di provvedimenti d'urgenza volti ad adottare misure sempre più restrittive finalizzate al contenimento del contagio. In particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-lecce 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 che contiene linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il cui contenuto è integralmente richiamato nella presente procedura;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
L'azienda si è posta il problema di comprendere se l'eventuale contagio da COVID-19 avvenuto nel luogo di lavoro, potesse essere comparabile all'infortunio sul luogo di lavoro, atto a configurare i reati previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale e, di conseguenza, fare scattare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 in virtù delle previsioni di cui all'art. 25-septies. A tal fine l'azienda ha ritenuto comunque di individuare quali strumenti di ulteriore tutela per i dipendenti apposite procedure anti-Covid adottate nel corso della pandemia, nonché di prevedere nuove misure di tutela con un rientro graduale sul posto di lavoro a partire dall'8 giugno p.v.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 della normativa di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, dal 15 luglio 2023 (salvo successivi interventi normativi in deroga) la disciplina delle segnalazioni esposta nel presente Protocollo sarà regolata dalle disposizioni del suddetto decreto ("Decreto Whistleblowing"). Il Decreto Whistleblowing abroga l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del d. lgs. 231/2001 che contengono la disciplina di contrasto all'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti. Tale disciplina di contrasto è sostituita, dalla data della sua entrata in vigore, dalle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

La gestione e il monitoraggio dei canali di segnalazione previsti dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing sono affidati, contestualmente all'atto di nomina e senza necessità di previsione esplicita, all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing, pertanto, la gestione dei canali di segnalazione deve essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Whistleblowing, e delle eventuali successive modifiche o integrazioni allo stesso. L'OdV accerta che la Società esponga e renda chiaramente visibili informazioni chiare sui canali di segnalazione nonché sulle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne. L'informativa deve essere esposta anche sul sito internet della Società.

Al ricorrere delle circostanze previste dall'art. 6 del Decreto Whistleblowing la persona segnalante ha facoltà di effettuare una segnalazione esterna, utilizzando il canale di segnalazione predisposto dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 7 del citato provvedimento normativo.

Il tessuto normativo del Decreto Legislativo 231/2001 è stato, sia in costanza di emergenza pandemica, che nel seguito, ulteriormente modificato.
Tra le modifiche più risalenti, vi è il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato nella G.U. 15 luglio 2020 n. 177.

La novella ha:

✓ Esteso la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ai reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2, comma 1, L.898/1986), così modificando il disposto di cui all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" D.Lgs. 231/2001 prevedendo la sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto o danno ingente, nonché sanzioni interdittive ad esclusione della chiusura dell'attività e della revoca o sospensione di autorizzazioni. Inoltre, relativamente a tali fattispecie delittuose la responsabilità è stata estesa anche ai casi che vedono danneggiati non solo Stato ed Enti pubblici, ma anche l'Unione Europea;

✓ Arricchito l'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" di ulteriori fattispecie criminose quali:

1. ilpeculato ad eccezione del peculato d'uso(art.314,comma 1, c.p.),
2. il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
3. l'abuso d'ufficio(art.323c.p.)prevedendo perl 'ente,in caso di condanna per la commissione di uno di questi reati, una

pena pecuniaria fino a 250 quote;

✓ Modificato l'art. 25-quinquesdecies mediante l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis che fa riferimento ai delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 di cui agli artt. 4 "Dichiarazione Infedele", art. 5 "Omessa Dichiarazione" e art-10-quater "Indebita Compensazione". Trovano applicazione, in tutti questi casi, la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25 quinquesdecies;

✓ Inserito l'art. 25 sexiesdecies "Contrabbando" che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote e interdittive (escluse la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni) per i reati di cui al "Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia doganale" (D.P.R. 43/1973);

✓ Modificato altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 tra cui alcuni delitti contro la P.A. (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.) previsti nel Codice Penale ed infine, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche nell'ipotesi del tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Altri interventi normativi sono rappresentati dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/713del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 195** "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", apporta significative modifiche al codice penale agli articoli:

✓ 648 Ricettazione;

✓ 648-bis Riciclaggio;

✓ 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

✓ 648-ter. 1 Autoriciclaggio.

Tali novità incidono, pertanto, sul disposto di cui all'art. 25-*octies* "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" del D.Lgs. 231/2001 prevedendo:

- ✓ l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di

riciclaggio comprendendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni: il denaro, i beni o le utilità trasferiti o sostituiti possono ora provenire indifferentemente da qualsiasi reato; viene, inoltre, prevista una diminuzione di pena nel solo caso in cui il reato presupposto sia costituito da una contravvenzione;

- ✓ la rimodulazione delle pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio attraverso l'introduzione di nuove circostanze aggravanti (esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione) ed attenuanti (provenienza del denaro o delle cose da contravvenzione, particolare tenuità dei fatti di ricettazione);

Va rilevato che la Direttiva 1673/2018 mira a contrastare il riciclaggio attraverso il diritto penale, in ciò distinguendosi dalle precedenti direttive tuttora in vigore (la IV direttiva AML n. 849/2015, modificata dalla V direttiva n. 843/2018) aventi un approccio più incentrato sulla prevenzione e vigilanza rispetto a tale fenomeno. Lo scopo, come si legge al considerando 3, è quello di allineare la disciplina giuridica europea agli standard internazionali dettati dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti. In quest'ottica, la direttiva 1673/2018 da una parte prevede nuove norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità; dall'altra, detta agli Stati membri i requisiti minimi relativi alla configurazione del riciclaggio come reato ed alle sue sanzioni, reputando insufficiente in tal senso e meritevole di riforma la decisione quadro 2001/500/GAI2, che ha comportato il rischio concreto che il riciclatore possa essere agevolato per effetto delle lacune normative nei vari ordinamenti nazionali e degli ostacoli alla cooperazione tra gli Stati.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 184** "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*" ha, invece, inserito l'art. 25-*octies*.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", oltre che ad introdurre novità al codice penale.

Tale nuova fattispecie prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti", la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" e per il delitto di cui all'articolo 640-ter "Frode Informatica", nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Inoltre, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 co. 2.

La modifica normativa intende estendere l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1, D.Lgs. 8.11.2021, n. 184 ("un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali").

Tali interventi normativi hanno avuto significativi riflessi sulla responsabilità degli enti.

Il profilo di maggiore interesse non è rappresentato dalla circostanza che le società e gli enti possono essere considerati responsabili del delitto d'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del delitto che punisce la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informativi per la commissione di reati che hanno a che fare con strumenti di pagamento diversi dai contanti e la frode aggravata, piuttosto dalla circostanza che il legislatore ha esteso l'area di applicazione dei reati di ricettazione e riciclaggio, i quali devono ritenersi sussistenti anche quando i relativi reati presupposto saranno delitti colposi o contravvenzioni.

Da ultimo, occorre menzionare la Legge 23 dicembre 2021 n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020".

Tra le novità introdotte, la Legge Europea 2019 – 2020 ha apportato modifiche a diversi articoli del Codice penale, al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Inoltre, occorre menzionare la **l.n. 23 dicembre 2021 n. 238**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022 n. 12 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020*". Tra le novità introdotte,

sono state apportate modifiche ad alcuni articoli del Codice Penale, al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Alcuni dei reati novellati sono richiamati dagli articoli:

1. **24-*bis*** del D.lgs.231/01 "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*";
2. **25- *quinquies*** del D.lgs. 231/01 "*Delitti contro la personalità individuale*";
3. **25- *sexies*** del D.lgs. 231/2001 "*Reati di abuso di mercato*".

Nello specifico:

1. art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01:

Le modifiche hanno interessato gli artt. 615- *quater* c.p., 615- *quinquies* c.p., 617- *quater* c.p., 617- *quinquies* c.p. richiamati nell'art. 24- *bis* D.lgs. 231/01.

L'art. 615- *quater* c.p., ora rubricato ***"Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"***, prevede la punibilità di "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*".

È stata anche estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell'ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617- *quater*, comma 4.

Nell'art. **615- *quinquies* c.p.** "***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***", la parola *"Diffusione"* contenuta nella rubrica, è stata sostituita da *"Detenzione, diffusione e installazione abusiva",* la parola *"si procura"* nel corpo dell'articolo, è sostituita da *"abusivamente si procura, detiene"* e le parole *"mette a disposizione di altri"* sono sostituite da *"mette in altro modo a disposizione di altri o installa".*

L'art. **617- *quater* c.p.** "***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***" prevede un inasprimento della pena edittale applicabile.

L'art. **617- *quinquies* c.p. "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*"**, punisce il soggetto che *"al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti"* ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

2. art. 25- *quinquies* del D.lgs. 231/01:

Altre modifiche hanno riguardato anche gli artt. 600- *quater* c.p. e 609- *undecies* c.p. richiamati nell'art. 25-

quinquies del D.lgs. 231/01.

L'art. **600- *quater* c.p.** ora rubricato ***"Detenzione o accesso a materiale pornografico"***, si è arricchito di un nuovo comma *che* recita *"Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".* Anche **l'art. 609 *undecies* c.p. "*Adescamento di minorenni*" contempla** un nuovo comma che prevede un aumento di pena se:

- ✓ il reato è commesso da più persone riunite;
- ✓ il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per

delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

- ✓ dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore

un pregiudizio grave;

- ✓ dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

3. art. 25- *sexies* del D.lgs. 231/01:

Infine, la riforma ha interessato gli artt. 184 e 185 del D.lgs. n. 58/1998 contemplati nell'art. 25- sexies del D.lgs. 231/01.

L'art. 184 del D.lgs. n. 58/1998, ora rubricato "***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate"***, è stato integralmente rivisto.

Infine, **nell'art. 185 D.lgs. n. 58/1998** vengono abrogati i commi 2- *bis* e 2-*ter.*

Il testo del D.lgs. 231/2001è stato nuovamente modificato dalla **L. 9 marzo 2022, n.22** *"Disposizioni in materia di reati contro il* ***patrimonio culturale****".*

In particolare, l'art. 3 della Legge in esame ha innestato due nuove norme incriminatrici:

1. a) **l'art. 25-*septiesdecies*,** che gradua in modo crescente la responsabilità in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. del codice penale:
2. b) 518-*novies* (*all'ente si applica la sanzione da 100 a 400 quote*);
3. c) 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* (all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote);
4. d) 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* (all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote);
5. e) 518-*bis,* 518-*quater* e 518-*octies* (all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote);

Inoltre, in caso di condanna per uno dei suddetti reati, possono essere inflitte all'ente anche sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001) per una durata non superiore a due anni;

f) **l'art. 25-*duodevicies*** che prevede la responsabilità, più grave delle altre, in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 518-*sexies* e 518-*terdecies del codice penale* (all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, e nei casi previsti dall'art. dell'art. 16, comma 3 del D.lgs. 231/2001, anche la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

PROVVEDIMENTI APPORTATI con Decreto n.59 del 4 aprile 2023

Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006

Regolamentata con l'Art.1 la "**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti** del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti **(RENTRI)** come pure la sua organizzazione ed il suo funzionamento" che ha interessato l'Art-25-undecies del D.Lgs 231/01

PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

- Modifiche **416-bis.1 c.p**. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose" che ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 "Reati di criminalità organizzata" e i "Reati Transnazionali" Legge 146/2006
- Modifiche **270-bis.1** c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti" che ha interessato l'Art.25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" del D.Lgs.231/01

PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 (c.d. "Decreto Cutro")

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. [*Leggi notizia completo sul sito*]

- Modifica **Art. 12** , commi 1 e 3 del D.Lgs n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Inserimento **Art. 12-bis** D.Lgs n. 286/1998 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
- Modifiche **Art. 22** del D.Lgs n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

che hanno interessato le fattispecie di reato dell'**Art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

Nel corso dell'anno 2023, tutt'ora in corso, vi sono state **due importanti modifiche** del D.Lgs 231/2001. Nello specifico, **dapprima**, con **legge 14 luglio 2023, n. 93,** recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 3 di suddetta Legge, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale*", interviene sull'art. 171-ter legge 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.lgs. 231/2001) introducendo al comma 1 una nuova lettera h-bis). Si riporta di seguito la disposizione introdotta dalla novella normativa: "*1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:*

(...)

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale,

audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita". Si rammenta che l'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* prevede l'applicazione nei confronti dell'Ente di una **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al secondo comma è prevista l'applicazione all'Ente delle **sanzioni interdittive** indicate dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

Da ultimo, con la **l. 9 ottobre 2023 n. 137** "*Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto legge 10 agosto 2023, n. 105**, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*" è stata prevista **l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto** di cui al D.Lgs. 231/2001 dei seguenti reati:

A) Turbata libertà degli Incanti (art. 353 c.p.);

B) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) C) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inseriti **nell'art. 24** del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

✓ Sanzioni pecuniarie:

a) fino a 500 quote;

b) da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità.

✓ Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

1. a) divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
2. b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
3. c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per il reato di trasferimento fraudolento di valori, inserito nell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

✓ Sanzioni pecuniarie

a) da 250 a 600 quote.

✓ Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

b) interdizione dall'esercizio dell'attività;

c) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

d) divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);

e) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 - Condizione esimente

L'art. 6 del D.lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver "*adottato ed efficacemente attuato*", prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.lgs. 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*". La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati "**Modelli(o)**"), ex. art. 6 commi 2 e 3 del D.lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficienza vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;
5. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un

sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un "organo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

2 - Linee guida di Confindustria

Il presente modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;.

- Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:

- codice etico
- sistema organizzativo
- procedure manuali ed informatiche
- poteri autorizzativi e di firma
- sistemi di controllo e gestione
- comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- separazione delle funzioni, secondo il principio che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo
- documentazione dei controlli
- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione

- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norma del codice etico e delle procedure previste dal modello.

Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione di Nettuno Alimentari Spa, in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, ha come base anche i seguenti documenti:

- codice etico
- documento qualità (sistema di gestione) British Retail Consortium (BRC) Global Standards e Hazard-Analysis and Critical Control Points (HACCP)
- documento "politica sicurezza", con particolare riferimento al reato di "Omicidio colposo e lesioni personali colpose"
- documento relativo alla sicurezza dei dati sensibili del Responsabile Privacy (ex D.L. 5/2012);

E' opportuno evidenziare che il presente Modello, essendo redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3 - Modello organizzativo interno

Nettuno Alimentari Spa è sensibile alle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, Nettuno Alimentari Spa, in conformità delle politiche aziendali e sulla base dell'organigramma in vigore, ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2016 e ha istituito in pari data l'organismo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza " o "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma, riducendo il rischio di commissione di reati, migliora la sua Corporate Governance, che trova un ulteriore rafforzamento nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico di Nettuno Alimentari Spa.

Ai fini della predisposizione del presente modello, Nettuno Alimentari Spa ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative

3.1 - Modalità di integrazione del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello sono

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Nettuno Alimentari Spa , previo parere non vincolante dell'OdV. E' comunque riconosciuta al Presidente di Nettuno Alimentari Spa la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3.2 - Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Nettuno Alimentari Spa anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Nettuno Alimentari Spa di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

- l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Nettuno alimentari S.p.A., la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione; la commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi della Nettuno Alimentari S.p.A.anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
- un monitoraggio costante dell'attività, per consentire alla Nettuno Alimentari S.p.A. di prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

• l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

• l'attribuzione all'OdV della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

• la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, custodita dall'Organismo di Vigilanza;tale documento, a carattere dinamico, potrà essere oggetto di periodiche revisioni, modifiche ed integrazioni

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in

generale, il rispetto del "principio di segregazione delle responsabilità "

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4 - Attività sensibili

Le attività nel cui ambito si può ritenere che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio della Nettuno Alimentari S.p.A., reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- le operazioni e le comunicazioni di natura contabile, economica, finanziaria;
- le attività disciplinate dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- tutela salute pubblica nel commercio dei prodotti alimentari.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili".

Nella realtà specifica della Nettuno Alimentari S.p.a., le attività sensibili sono principalmente le seguenti:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, convenzioni, ecc.;
- scelta di un Partner con cui operare in una attività commerciale tra privati;
- attività di formazione del bilancio, delle relazioni e dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- rapporto con i soci per quanto concerne il loro diritto di controllo;
- attività di controllo sull'operato degli amministratori;
- operazioni con l'estero;
- l'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, sia interni all'azienda che presso i clienti, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori , nonché le attività di controllo inerenti.
- Tutte le attività di controllo sui prodotti alimentari.

L'OdV di volta in volta individuerà le attività che, a seguito dell'evoluzione legislativa o di significative variazioni nell'ambito dell' attività della Società, dovranno essere ricomprese nelle suddette ipotesi, curando che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche sono state individuate nella ***mappatura dei rischi***, che è parte del presente documento.

Sulla base di ogni diversa tipologia di reato "presupposto" sono state valutate le possibili conseguenze sull'organizzazione secondo lo schema sopra proposto.

Laddove le attività prese in esame non configuravano l'eventualità di potenziale accadimento è stata riportata la dizione N.A. (non applicabile) per consentire all'organizzazione, in caso di sostanziali revisioni organizzative, di aggiornare la mappatura dei rischi.

La valutazione ha portato alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione (che prende in considerazione le prassi e delle procedure adottate dall'azienda).

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto.

Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra "probabilità" e "gravità" in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell'attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Pertanto il valore esprime l'ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:

Basso (colore verde): il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte dell'ODV o dell'Organizzazione, possono comunque essere indicati rilevi da valutare;

Medio (colore giallo): il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;

Alto (colore rosso): il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, potrà individuare nuove attività che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

L'OdV di volta in volta individuerà le attività che, a seguito dell'evoluzione legislativa o di significative variazioni nell'ambito dell'attività della Società, dovranno essere ricomprese nelle suddette ipotesi, curando che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

5 - Principi generali di comportamento e Codice Etico

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali della Nettuno Alimentari S.p.A., quali ad esempio partner in joint venture, Ati (Associazione Temporanea d'impresa), ecc., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

I comportamenti degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori anche esterni, e delle altre controparti contrattuali di Nettuno Alimentari S.p.A. devono inoltre conformarsi alle regole di condotta previste dal *Codice* etico e, per quanto di competenza, dai Protocolli comportamentali, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Le regole di comportamento di cui al Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al catalogo del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto al Codice etico il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei Reati tipici ex D.Lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'ente.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- il divieto di porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;
- di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre:

- i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti e i Clienti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;

• coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti e Partner che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
• è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità' del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di utilità sociale (onlus) o l'immagine della Società e del gruppo. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
• è consentito ai Soci, agli altri organi sociali e alle società di revisione l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV o al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.
• I pagamenti possono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.
• Devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sul socio e sui terzi;
• devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

6 - Organismo di Vigilanza

6.1 – Istituzione e profilazione dell'OdV.

L'OdV è l'organo appositamente nominato dall'Organo dirigente della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello adottato.
Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della Società, ma "inerente" alla realtà aziendale, nonché espletato con "continuità d'azione".
L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.
In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale.
Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di

Vigilanza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Viene individuato quale OdV un comitato composto da:

- Avvocato Paolo Marzano
- Avvocato Chiara Posadinu
- Ragionier Matteo Papagni

L'OdV viene affiancato, per le verifiche inerenti la specifica funzione, dal Rag. Gaetano Angelo, Componente del Consiglio Di Amministrazione e Responsabile Amministrativo Della Nettuno Alimentari S.p.A.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente ai Vertici della Società.

6.2 - Funzioni e poteri dell'OdV.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

A. sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti, partner;

B. sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

C. sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta alle precedenti lettere A. e B.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare , nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari – vedi paragrafo 6.3;
- coordinarsi con il Responsabile del Personale (funzione che si precisa essere avocata dal CdA) di Nettuno Alimentari Spa per i programmi di formazione al personale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Odv;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo

specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con le unità organizzative aziendali per acquisire ulteriori elementi di indagine (es.: Ufficio del Personale per l'applicazione di sanzioni, consulenti esterni per l'esame di accordi e contratti ecc.).

6.3 - Reporting nei confronti degli organi societari.

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché ai Responsabili delle unità organizzative sottoposte ai controlli.
Inoltre l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

6.4 – Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.
A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

7 - Procedure per le Attività sensibili

In relazione al rischio di commissione sia dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, le procedure ed i controlli preventivi prevedono:

- un'attività formativa e informativa, rivolta ai Responsabili di unità organizzative, avente per oggetto i principali rischi di commissione di reati nelle attività di competenza;
- un elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili delle unità organizzative ai fini della redazione dei documenti contabili societari;
- la consegna, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio del Revisore Unico, in congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione dello stesso;
- un incontro, da tenersi almeno una volta all'anno, fra l'OdV e il Revisore Unico;
- un'agenda degli adempimenti societari;

- la raccolta delle comunicazioni effettuate e ricevute e dei verbali relativi alle verifiche del Revisore Unico.

Inoltre, la prevenzione rispetto alla possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è assicurata dai principi fondamentali dei processi decisionali inerenti le attività sensibili, che sono:

A. Individuazione di un Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno deve predisporre, gestire e conservare la documentazione per i controlli dell'OdV, da cui risulti:

- l'indicazione degli elementi e circostanze rilevanti e attinenti l'attività sensibile (movimenti di denaro, nomina di consulenti, costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), consorzi, joint venture, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie ecc.);
- l'indicazione dei motivi che hanno portato alle scelte gestionali adottate.

A tale scopo la documentazione di cui sopra potrà essere integrata da una "scheda di evidenza".
In ogni caso deve essere salvaguardata la tracciabilità delle decisioni assunte, anche tramite la redazione di un verbale delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici per la società, riguardanti le attività sensibili.

B. Allineamento dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali.

L'OdV verificherà il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche quando la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato.

C. Inserimento nei contratti di clausole specifiche relative sia all'osservanza del D.Lgs. 231/2001, sia al rispetto delle leggi generali vigenti.

E' necessario fare in modo che nei contratti conclusi da Nettuno Alimentari Spa siano inserite apposite clausole finalizzate:

- all'osservanza, da parte delle controparti di Nettuno Alimentari Spa e dei loro eventuali incaricati o consulenti, sia delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi generali vigenti;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto, in caso di violazione sia del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi generali vigenti.

8 - Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie, sia in entrata che in uscita, sono fondati su:

• un sistema di deleghe chiaramente definite;
• un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richiesta di acquisto al pagamento delle fatture;
• un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
• un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive sugli investimenti e sui costi aziendali, le necessarie autorizzazioni e specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

9 - Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

9.1 Segnalazioni da parte di esponenti societari o da parte di terzi

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Societari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili dai vertici aziendali di Nettuno Alimentari Spa nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Societari) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con

tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;

- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

9.2 Modalità delle segnalazioni e whistleblowing

Qualora un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopraindicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale indirizzerà poi la segnalazione all'OdV. Nel caso in cui la segnalazione non dia esito, il Dipendente che si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I Dipendenti con funzioni dirigenziali e i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanzanettuno@gmail.com oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Nettuno Alimentari Spa, Via Primo Maggio 20- 20028 San Vittore Olona (MI) o al diverso indirizzo presso il quale sia eventualmente trasferita la sede legale della Società.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 4..

Il canale di comunicazione a mezzo posta elettronica sopra indicato è istituito anche per ottemperare alle finalità indicate nell'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto (c.d. "Whistleblowing") ( ), e consentire la Segnalazione all'Organismo di Vigilanza, e tramite lo stesso alla Società, di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti:

a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto, ancorché non espressamente trattati nel Modello;

b) violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure);

c) illeciti in generale.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa. Coloro che effettuano Segnalazioni non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto infra nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione.

Tutte le Segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza anche del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle Segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 della normativa di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, dal 15 luglio 2023 (salvo successivi interventi normativi in deroga) la disciplina delle segnalazioni esposta nel presente paragrafo sarà regolata dalle disposizioni del suddetto decreto ("Decreto Whistleblowing"). Il Decreto Whistleblowing abroga l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del d. lgs. 231/2001 che contengono la disciplina di contrasto all'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti. Tale disciplina di contrasto è sostituita, dalla data della sua entrata in vigore, dalle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

La gestione e il monitoraggio dei canali di segnalazione previsti dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing sono affidati, contestualmente all'atto di nomina e senza necessità di previsione esplicita, all'Organismo di Vigilanza.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing la gestione dei canali di segnalazione deve essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Whistleblowing, e delle eventuali successive modifiche o integrazioni allo stesso. L'OdV accerta che la Società esponga e renda chiaramente visibili informazioni chiare sui canali di segnalazione nonché sulle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne. L'informativa deve essere esposta anche sul sito internet della Società.
La gestione delle informazioni relative alle segnalazioni deve essere effettuata in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali, così come previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.
I segnalanti, al ricorrere delle circostanze previste dal decreto n. 24 / 2003 sopra richiamato, hanno la possibilità di ricorrere anche al canale di segnalazione "esterno" predisposto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La violazione della regolamentazione e della normativa sulle segnalazioni prevista dal presente paragrafo e dal Decreto Whistleblowing è soggetta alle sanzioni indicate nel paragrafo dedicato.

Whistleblowing

Protocollo Whistleblowing introdotto dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 e modificato dal d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

In attuazione del disposto normativo di cui al D.lgs 24 del 10.03.2023, la società, ad integrazione del Modello, ha predisposto il seguente protocollo.
Come già rilevato per sommi capi nel capitolo che precede, per "whistleblowing" si intende qualsiasi informazione e/o segnalazione relativa a comportamenti sospetti, non conformi a quanto stabilito nel Codice Etico di Nettuno Alimentari Spa e nel suo Modello Organizzativo 231, nelle procedure interne e nelle norme e regolamenti comunque applicabili a Nettuno Alimentari Spa nonché le accuse e i reclami comunque ricevuti da Nettuno Alimentari Spa.
Le informazioni e segnalazioni possono essere relative anche a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza e che siano eseguite nel contesto lavorativo.
Si segnala in particolare che il Codice Etico di Nettuno Alimentari Spa definisce le linee guida per la presentazione delle segnalazioni di violazione del Codice Etico. Nessuna conseguenza negativa potrà derivare a chi ha denunciato una simile violazione in buona fede. Sarà garantita la riservatezza dell'identità del denunciante. Al fine di rendere più agevoli le azioni di whistleblowing, è operativa la procedura descritta di seguito.
La procedura è stata introdotta dalla Legge 179/2017, che tutela il dipendente pubblico e privato a fonte delle segnalazioni eventualmente effettuate in relazione a potenziali illeciti commessi nell'ambito delle attività dell'Ente o della Società, e che dispone che sia istituito almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con adeguate modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 della normativa di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, dal 15 luglio 2023 (salvo successivi interventi normativi in deroga) la disciplina delle segnalazioni esposta nel presente Protocollo sarà regolata dalle disposizioni del suddetto decreto ("Decreto Whistleblowing"). Il Decreto Whistleblowing abroga l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del d. lgs. 231/2001 che contengono la disciplina di contrasto all'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti. Tale disciplina di contrasto è sostituita, dalla data della sua entrata in vigore, dalle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

La gestione e il monitoraggio dei canali di segnalazione previsti dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing sono affidati, contestualmente all'atto di nomina e senza necessità di previsione esplicita, all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing, pertanto, la gestione dei canali di segnalazione deve essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Whistleblowing, e delle eventuali successive modifiche o integrazioni allo stesso. L'OdV accerta che la Società esponga e renda chiaramente visibili informazioni chiare sui canali di segnalazione nonché sulle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne. L'informativa deve essere esposta anche sul sito internet della Società.

Al ricorrere delle circostanze previste dall'art. 6 del Decreto Whistleblowing la persona segnalante ha facoltà di effettuare una segnalazione esterna, utilizzando il canale di segnalazione predisposto dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 7 del citato provvedimento normativo.

MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un whistleblower desideri effettuare una segnalazione relativa a:

- commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto, ancorché non espressamente trattati nel Modello;
- violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 (comprensivo di Codice Etico e del presente Protocollo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
- comportamenti illeciti in generale.

può farlo cliccando sul seguente link: *https://app.whistlebase.com/gOs61T-Y4uJEEw5eo9gQd*

La segnalazione è ricevuta e letta solo dai membri dell'Organismo di Vigilanza, che sono in proposito tenuti al rispetto assoluto del principio di riservatezza.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Anche i terzi e/o i Consulenti e Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui sopra.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanzanettuno@gmail.com oppure tramite posta al seguente indirizzo: Nettuno Alimentari Spa - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza – Via Primo Maggio 20- 20028 San Vittore Olona, o in formato cartaceo, anche alla cassetta delle lettere situata in un luogo facilmente accessibile presso la sede centrale di Nettuno Alimentari Spa (immobile ingresso ufficio amministrativo, piano terreno, corridoio archivio).

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato in seguito.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa. Coloro che effettuano Segnalazioni ( ) non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto nel Modello per le violazioni del Modello stesso e del presente Protocollo:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute compiendo un esame preliminare e riservato della stessa e, qualora lo ritenga opportuno, avvierà le indagini del caso, dando luogo a tutti gli accertamenti ed alle indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato. L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione, sia eventuali terzi.

Tutte le Segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle Segnalazioni, e fermi restando gli obblighi di comunicare informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

La gestione delle informazioni relative alle segnalazioni deve essere effettuata in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali, così come previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.

I segnalanti, al ricorrere delle circostanze previste dal decreto n. 24 / 2003 sopra richiamato, hanno la possibilità di ricorrere anche al canale di segnalazione "esterno" predisposto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La violazione della regolamentazione e della normativa sulle segnalazioni prevista dal presente Protocollo e dal Decreto Whistleblowing è soggetta alle sanzioni di seguito indicate.

SISTEMA SANZIONATORIO
Aspetto essenziale per l'effettività del Modello e del presente Protocollo è costituito da un adeguato sistema sanzionatorio, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.
L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

- Misure nei confronti dei dipendenti
L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal presente Protocollo costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello ed al presente Protocollo da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.
Costituisce grave violazione disciplinare ogni tentativo o commissione di ritorsione o di ostacolo alle segnalazioni interne, come definite e disciplinate dal Modello e dal Decreto Whistleblowing, o di violazione della riservatezza delle stesse. Costituisce altresì grave violazione del Modello la mancata istituzione o gestione dei canali di segnalazione e la mancata adozione delle procedure indicate dal Decreto Whistleblowing e successive modifiche e integrazioni.
I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile.
Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:
1. a ogni notizia di violazione del Modello e/o del presente Protocollo è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione, tenuto conto di eventuali particolari circostanze che possano conferire alla violazione disciplinare una maggiore o minore gravità.
Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno inoltre applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dai vertici aziendali.

- Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Nettuno Alimentari Spa delle procedure interne previste dal Modello, dal presente Protocollo o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Protocollo stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile ai Dirigenti stessi.

- Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello e/o del presente Protocollo da parte di Amministratori e/o Sindaci, l'OdV informerà l'Amministratore delegato o, in caso di pluralità degli stessi, gli Amministratori Delegati ed i Sindaci della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Amministratore delegato ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

- Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Protocollo e/o dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice di misure previste dal Decreto.

10 - Sistema disciplinare

10.1 - Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito da un adeguato sistema disciplinare che contrasti la violazione delle regole di condotta e delle procedure interne.

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla società costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ., giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231.

Il presente Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle guarentigie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da Nettuno Alimentari Spa.

L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ., alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza); - rilevanza degli obblighi violati; - collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione; - conseguenze e potenzialità di danno per la Società;

- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti; - eventuale concorso di più soggetti; - recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato dalla Società trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Consulenti, Collaboratori, Intermediari, Fornitori;
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.
Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.
Costituisce grave violazione disciplinare ogni tentativo o commissione di ritorsione o di ostacolo alle segnalazioni interne, come definite e disciplinate dal Modello e dal Decreto Whistleblowing, o di violazione della riservatezza delle stesse. Costituisce altresì grave violazione del Modello la mancata istituzione o gestione dei canali di segnalazione e la mancata adozione delle procedure indicate dal Decreto Whistleblowing e successive modifiche e integrazioni

10. 2. - Infrazioni dei membri degli Organi sociali

La Società valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine della Società presso Dipendenti, Soci e Stakeholders.
La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la leadership aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.
All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa".
In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio sindacale e/o l'Assemblea, per l'assunzione pronta delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.
Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea i provvedimenti idonei alla sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

10.3 - Infrazioni dei Dirigenti

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato ad negotia), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato. In particolare:
1. <u>Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.</u>
Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.
L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.
Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti

salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

10.4 - Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti della Società mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Regolamento disciplinare aziendale, per le sanzioni assunte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale. In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3. Incorre, inoltre, nel provvedimento di sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di 8 ore, il lavoratore che:

violi le procedure e le norme interne o adotti un comportamento non conforme di una certa gravità, quale ad esempio la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o presunta commissione di reati-presupposto.

4. Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di Licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione Personale con la supervisione

dell'Organismo di Vigilanza.
I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori", dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

10.5 - Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla Società -, comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.
Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ., ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ..
A tal fine la Società provvederà ad inserire una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra la Società ed il Collaboratore esterno, anche mediante un addendum al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo.
La Società potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tele comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

10.6 - Principi procedurali

L'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente, nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Direzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.
Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorchè sia stata accertata l'infondatezza di essa.
Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espleterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della

violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.
All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente della Società che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.
Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

10.7 - Rinvio

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di Nettuno Alimentari Spa sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

11. – Selezione, informazione e formazione del personale

11.1 – Selezione.

Il processo di ricerca, gestione della banca dati e selezione del personale è gestito interamente dal CdA che svolge la funzione di Direzione del Personale, valutando i curricula dei candidati e facendo i relativi colloqui .
Effettuata la scelta del candidato da parte del CdA, al soggetto preposto dallo stesso sono demandati:

- tutti gli adempimenti contrattuali, compresa la lettera di assunzione che dovrà essere firmata dal Vertice aziendale o da un delegato dal Vertice per linee interne.
- la predisposizione del piano di inserimento, informazione e formazione.

11.2 - Informazione e formazione

La formazione del personale neo assunto è coordinata dalla Direzione del Personale, con attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, sulla rete informatica interna in una apposita cartella consultabile da tutto il personale

- codice etico;
- codice di comportamento;
- documenti interni relativi a "privacy", "politica sicurezza", "qualità";

con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle

sanzioni previste.
In questa fase viene fatta firmare al neo assunto una dichiarazione di informativa sul contenuto dei documenti sopra indicati e consapevolezza delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme interne regolamentate dagli stessi.

12 - Obblighi del personale dipendente

E' fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza con Nettuno Alimentari Spa.

13 - Selezione e informativa a fornitori, consulenti e partner

13.1 - Selezione

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, partner devono contenere una apposita clausola che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti.
Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per Nettuno Alimentari Spa di richiedere gli eventuali danni subiti.

13.2 Informativa e pubblicità

L'informativa ai fornitori, consulenti, partner è coordinata dalla Direzione in collaborazione con le aree aziendali.
Il modello organizzativo interno D.lgs 231/2001 e il codice etico sono consultabili sul sito internet della Società.

All.1

Scheda di evidenza per attività sensibili in attuazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Nome del responsabile dell'attività sensibile *("Responsabile Interno")*:
.....

Nominativi di eventuali soggetti nominati dal responsabile Interno (c.d. Sub responsabili Interni), cui vengono delegate, con riferimento all'attività sensibile, le funzioni di seguito indicate:
.....

Descrizione dell'attività sensibile:
- elementi rilevanti dell'attività
- eventuale nomina di consulenti
- presentazione di una offerta vincolante
- verifiche fatte su eventuali fornitori, consulenti, partner della Società
- impegni e garanzie sottoscritti sia dalla Societa' che dai partner
- altro
.....

Indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate dal Responsabile Interno e descrizione del processo decisionale posto in essere relativamente all'attività
.....

Allegato 2

Scheda di verbale delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni riguardanti le attività sensibili, con effetti giuridici vincolanti per la Società.

Data e luogo della riunione .....

Persone presenti alla riunione .....

Oggetto della riunione .....

Decisioni assunte nel corso della
riunione .....